

COMUNICAZIONE ORARI DI APERTURA E GIORNATA DI RIPOSO E PERIODI DI APERTURA

Il sottoscritto _____, quale titolare dell'omonima ditta individuale/legale rappresentante della soc. _____, titolare del pubblico esercizio (indicare attività ed insegna) _____ Cavalese, Via/Piazza _____

COMUNICA

A) I seguenti periodi di apertura (di minimo 60 gg.): **APERTURA ANNUALE** **DAL** _____ **AL** _____

B) Il giorno di chiusura: _____

C) I seguenti orari:

SOMMINISTRAZIONE DI PASTI TRADIZIONALI (a1)

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lun.								
Mar.								
Mer.								
Giov.								
Ven.								
Sab.								
Dom.								

SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VELOCI (a2)

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
L.								
Ma.								
Me.								
G.								
V.								
S.								
D.								

SOMMINISTRAZIONE DI PIZZE (a3)

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lun.								
Mar.								
Mer.								
Giov.								
Ven.								
Sab.								
Dom.								

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE (b1 e b2)

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
L.								
Ma.								
Me.								
G.								
V.								
S.								
D.								

SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E/O BEVANDE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO/TRATTENIMENTO (c)

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lun.								
Mar.								
Mer.								
Giov.								
Ven.								
Sab.								
Dom.								

IL TITOLARE

Cavalese, li _____

Art. 19 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*estratto*)

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14/6/2001 n. 21-72/Leg.

Art. 18 Orari (*estratto*)

1. L'orario di attività è stabilito, come segue:
 - a) *esercizi per la somministrazione di pasti* (ristoranti, pasti veloci, pizzerie):
l'apertura non può avvenire prima delle ore 7.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 3.00;
 - b) *esercizio per la somministrazione di bevande* (bar):
l'apertura non può avvenire prima delle ore 6.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 2.00;
 - c) *esercizi nei quali la somministrazione di pasti o bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago*:
l'apertura non può avvenire prima delle ore 8.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 4.00, fermo restando che la somministrazione può essere effettuata solo congiuntamente all'attività di spettacolo e trattenimento e durante l'orario delle stesse.
2. Gli esercenti di cui alle lett. a) e b) devono garantire l'apertura, nell'ambito delle rispettive fasce, per almeno 6 ore giornaliere (4 ore per gli esercizi di somministrazione di pasti veloci) non frazionabili in più di due periodi. Nell'ambito delle fasce è inoltre prevista, a facoltà dell'esercente, e senza necessità di alcuna comunicazione, la possibilità, per ogni periodo di apertura giornaliera, di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore rispetto l'orario prescelto.
4. ... Una copia della comunicazione di scelta dell'orario viene restituita all'esercente con annotata la ricevuta del Comune e deve essere conservata unitamente all'autorizzazione ai fini di eventuali controlli...
8. L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura. Lo sgombero del locale deve essere effettuato:
 - nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale non è consentito somministrare, per gli esercizi di cui alle lett. b) e c);
 - nell'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale è possibile completare la somministrazione dei pasti già iniziati, per gli esercizi di cui alla lett. a).

Art. 26 Obblighi di esposizione (*estratto*)

7. La facoltà prevista dall'art. 18, comma 2, deve essere pubblicizzata accanto al cartello indicante l'orario di apertura.